

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI SITI IN VIA CARDUCCI
A CARPI**

CIG - ZD332498E1

CPV – 90910000-9

CAPITOLATO D'APPALTO

SOMMARIO

Art. 1 Premessa	2
Art. 2 Definizioni.....	2
Art. 3 Oggetto e durata dell'appalto.....	2
Art. 4 Prestazioni oggetto dell'appalto	3
Art. 5 Importo complessivo appalto	3
Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	4
Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	5
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 9 - Servizi connessi	7
Art. 10 Subappalto	7
Art. 11 Sicurezza.....	8
Art. 12 Fatturazione	8
Art. 13 Tracciabilità dei flussi	9
Art. 14 Penalità	9
Art. 15 – Riservatezza.....	10
Art. 16 Coperture assicurative.....	10
Art. 17 Risoluzione.....	11
Art. 18 Divieti	12
Art. 19 Recesso	12
Art. 20 Esecuzione in danno	12
Art. 21 Sciopero del personale.....	12
Art. 22 Clausola Sociale.....	12
Art. 23 Foro Competente.....	13
Art. 24 Norme regolatrici del contratto.....	13
Art. 25 Norme generali e rinvio.....	14
Art. 26 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato d'Appalto descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare, nel corso dello svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione degli uffici siti in via Carducci a Carpi.

Si richiama integralmente:

- la Convenzione denominata "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" firmata in data 24.03.2016 tra Agenzia Regionale Intercent-ER e CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop con sede legale in Bologna via della Cooperazione n.3, P.IVA 03609840370, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavori Ausiliari Traffico Soc. Coop con sede legale in Bologna Via della Villa n. 17/19, P.IVA 04145360378 e il relativo Capitolato Tecnico, Allegato 3 alla procedura aperta per l'acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4;
- Piano Dettagliato degli Interventi - IC 0231 (Rev. 2 del 29/12/2016) e relativi allegati A – Analisi Economica e B - Piano analitico delle frequenze, approvati con determina dell'Unione delle Terre d'Argine n. 1028 del 31.12.2016;
- Ordinativo di fornitura n. PI000891-17 del 11.01.2017 (agli atti dell'Unione delle Terre d'Argine prot. n. 1313 del 11.01.2017) e successivi atti aggiuntivi/di riduzione;

Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato d'Appalto si intende per:

Amministrazione: Unione delle Terre d'Argine;

Fornitore: l'operatore economico che esegue e sottoscrive

Referente di Zona: la persona designata dal Fornitore come responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato;

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Castelli

Art. 3 Oggetto e durata dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto principale i servizi di pulizia e sanificazione servizio di pulizia e sanificazione degli uffici siti in via Carducci a Carpi.

Le prestazioni principali oggetto dell'appalto sono costituite dai servizi di pulizia e sanificazione.

Le attività che il Fornitore si obbliga a prestare si dividono in

- attività prestate a fronte del pagamento di un **canone mensile**;
- attività erogate **extra canone** a fronte del pagamento di un corrispettivo riportato nei listini.

Le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento; il servizio offerto deve assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'Ente.

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021 con opzione di proroga di altri 6 mesi. È fatta salva l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il corrispettivo è determinato in parte a corpo (per la parte relativa alle prestazioni rese a canone), in parte a misura (per la parte di prestazioni extra canone).

L'appalto è affidato sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, pertanto la Stazione Appaltante si riserva il recesso unilaterale dal contratto con un preavviso di 30 giorni qualora divenisse efficace e pienamente operativo il contratto derivante dalla nuova Convenzione di Intercen-ER "Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5".

Art. 4 Prestazioni oggetto dell'appalto

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:

- Prestazioni ordinarie di pulizia a canone;
- Prestazioni di sanificazione Covid-19;
- Prestazioni straordinarie per servizi extra non previsti tra le prestazioni ordinarie.

Per il dettaglio dei servizi previsti per ciascun edificio e la loro periodicità si rimanda al Piano Dettagliato degli Interventi - IC 0231 (Rev. 2 del 29/12/2016) e relativi allegati A – Analisi Economica e B - Piano analitico delle frequenze, approvati con determina dell'Unione delle Terre d'Argine n. 1028 del 31.12.2016 e ai successivi atti aggiuntivi/di riduzione.

Tenuto conto che l'Emergenza Sanitaria a causa del Covid-19 è ancora in corso e considerata l'impossibilità di ridefinire le prestazioni di sanificazione necessarie, in aggiunta alle prestazioni ordinarie a canone, sono previste ore aggiuntive di sanificazione per contrastare e contenere l'ulteriore diffusione del virus Covid-19.

Tali prestazioni sono state definite sulla base della Circolare Ministero del Ministero della Salute n. 5443 del 22 Febbraio 2020 e s.m.i. e del "Protocollo di sicurezza aziendale anti-contagio Covid-19 – Documento valido per tutte le unità lavorative ove operano lavoratori dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi", agli atti dell'Unione prot. n. 22630/2020, e successive revisioni.

Si precisa che la Ditta appaltatrice riceverà il predetto *Protocollo di sicurezza* e dovrà sottoscrivere l'allegato 7 "Informativa all'appaltatore".

Il monte-ore di prestazioni di sanificazione Covid e le modalità di esecuzione potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione all'andamento dell'Emergenza e alle disposizioni che saranno successivamente emanate.

Art. 5 Importo complessivo appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 6.419,22 al netto IVA 22%.

Il valore della proroga della durata massima di mesi 6 è stimata in € 6.419,22 al netto IVA 22%.

La stima del costo dei servizi ordinari di pulizia è stata calcolata sulla base dell'unità di misura canone mensile per ciascun edificio indicato nell'allegato computo-metrico (Allegato 1). Si precisa che il canone mensile risulta essere quello definito in fase di adesione alla Convenzione Intecen-ER "Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 4" e successivi atti aggiuntivi/riduzione, tenendo conto dei soli adeguamenti ISTAT.

La stima delle spese relative alle prestazioni straordinarie di pulizie extra-canone e sanificazioni Covid-19, come indicato nell'allegato computo-metrico (Allegato 1), è stata calcolata sulla base del costo orario di € 16,18 (IVA al 22% esclusa) nei giorni feriali, così come definito in sede di adesione alla Convenzione Intercent-ER sopra richiamata.

La stima del monte-ore per tutti i servizi extra-canone, oggetto del presente appalto, è stata calcolata in modo forfettario sulla base dello storico delle prestazioni effettuate nei periodi precedenti.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto dal contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obblighi specifici del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a:

1. garantire il servizio oggetto del presente appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel Piano Dettagliato degli Interventi e successivi atti di integrazione/riduzione, richiamati all'art 1 del presente capitolato;
2. attenersi alle disposizioni emanate dal DEC/direttore operativo per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto del presente appalto, nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;
3. utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché aspiratori per polveri muniti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
4. organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione;
5. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
6. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
7. essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli Esecutori o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
8. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal DEC/direttore operativo. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità dell'appalto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
10. dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di camici con l'indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell'addetto/a;
11. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
12. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto del contratto luoghi che indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare da apposito verbale

Su richiesta scritta dell'amministrazione il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza

agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Prodotti per la pulizia

Il Fornitore nell'utilizzo dei prodotti detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti per finestre e per servizi sanitari dovrà rispettare quanto individuato nel DM del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", pertanto dovrà essere fornita la lista dei prodotti detergenti che verranno utilizzati durante l'esecuzione del servizio, indicando il produttore, nome commerciale, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) indicati.

Il Fornitore nell'utilizzo dei prodotti disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori, dei detergenti superconcentrati multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre e detergenti superconcentrati per servizi sanitari) dovrà rispettare quanto individuato nel DM del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" pertanto dovrà essere fornita la lista dei prodotti superconcentrati, disinfettanti per usi specifici che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, ovvero delle pulizie periodiche o straordinarie/ a richiesta indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati.

Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8 del DM 24/05/12, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato 8 "Allegato B del DM 24/05/12" è sufficiente che l'appaltatore presenti copia della licenza d'uso delle etichette, sempre come allegati tecnici.

Tutti i materiali occorrenti per le pulizie oggetto del presente capitolato sono a carico del Fornitore e dovranno essere idonei per uso, qualità e quantità. L'eventuale smaltimento delle soluzioni adottate deve avvenire nel rispetto dei protocolli presenti e in ogni caso in conformità alla normativa vigente.

Al Fornitore saranno rese disponibili aree per il deposito di macchinari, attrezzature e materiali.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti

Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Capitolato.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 - Servizi connessi

Il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l'erogazione dei servizi. Tali servizi sono:

- Gestione dell'Anagrafica Locali.
- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta, all'Amministrazione un flusso informativo, su base mensile, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni riguardanti le prestazioni eseguite nel mese di riferimento, con la specifica dell'edificio e del relativo importo.
- Call Center: il Fornitore si impegna, alla stipula del contratto d'appalto, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto il periodo di validità del contratto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
 - giorni festivi;
 - giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
 - seconda e terza settimana di agosto.

L'Amministrazione potrà rivolgersi al Fornitore per ottenere:

- risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;
- inoltrare reclami

Art. 10 Subappalto

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs./2016 e s.m.i..

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ogni subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del Codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 11 Sicurezza

L'appaltatore prima dell'avvio del servizio dovrà produrre l'elenco attestati della formazione in materia di sicurezza del personale impiegato nell'appalto

All'appaltatore saranno messi a disposizione tramite il RSPP del Comune, i DVR relativi alle diverse sedi nelle quali verranno svolte le prestazioni previste nel presente appalto.

E' fatto onere alla ditta incaricata di valutare le eventuali interferenze ai fini dell'aggiornamento del DUVRI, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 12 Fatturazione

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione a cadenza mensile e a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Direttore Operativo al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso.

Qualora Direttore dell'esecuzione e/o dal Direttore Operativo lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui risultano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura, ovvero, dalla data di ottenimento del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). In ogni caso, l'esigibilità del pagamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto e il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.

Al fine di una corretta gestione dello split-payment, sulla fattura dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72".

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 66/2014, le fatture intestate all'**Unione delle Terre d'Argine** saranno trasmesse elettronicamente utilizzando il codice univoco ufficio **UFA4B7**;

L'emissione della fattura sarà autorizzata previa verifica della regolare esecuzione da parte del RUP:

La regolare esecuzione del servizio sarà effettuata entro 15 giorni dal termine del contratto con apposito verbale che è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'impresa e trasmesso al RUP per la controfirma.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel capitolato.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche i pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati dal Tesoriere esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'art 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Amministrazione la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Alle fatture dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% sull'imponibile, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 14 Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare alla ditta le penali di seguito specificate.

In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e del dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, come di seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

Le penali saranno commisurate come di seguito specificato:

- Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste a canone ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari al 1 per mille del valore del canone corrisposto dall'Amministrazione per la metratura oggetto dell'inadempimento x n.ro giorni di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività.
- Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste extra canone corrisposte sulla base di Euro ore/uomo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata al Fornitore, una penale pari a 0,5 per mille dell'ammontare mensile delle prestazioni di cui all'allegato 1 Computo metrico relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale.
- Per l'utilizzo di prodotti diversi da quelli di cui all'art 7 del presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell'ammontare mensile delle prestazioni di cui all'allegato 1 Computo metrico, relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- Per mancato rispetto delle norme di sicurezza l'Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell'ammontare mensile delle prestazioni di cui all'allegato 1 Computo metrico relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione.
- Per ogni giorno di ritardo per la trasmissione della reportistica di cui all'art 9 del presente capitolato, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 150,00
- Per ogni giorno di mancato rispetto delle fasce orarie convenute, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a 1 per mille dell'ammontare mensile delle prestazioni di cui all'allegato 1 Computo metrico al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

Art. 15 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 Coperture assicurative

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Assuntore stesso, quanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal

proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Carpi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale complessivo di polizza non inferiore a € 2.000.000,00 per danni a persone e € 1.000.000,00 per danni a cose.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato, prima della stipula del contratto unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 17 Risoluzione

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandone l'intenzione a mezzo PEC e assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non rimossi anche a seguito di diffide formali delle Amministrazioni;
- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura/servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione,
- cessione anche parziale del contratto
- rifiuto a sottostare alle penalità
- cessazione dell'azienda o di un ramo d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto
- nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dalla ditta in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge
- negli altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, le Amministrazioni dispongono la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalle Amministrazioni, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalle Amministrazioni secondo le norme comuni.

Art. 18 Divieti

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 19 Recesso

Per il recesso si fa rinvio alla disciplina prevista dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 20 Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, le Amministrazioni potranno ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, le Amministrazioni potranno rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 21 Sciopero del personale

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 gg naturali e consecutivi.

Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate.

Art. 22 Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella presente Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto

dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto sarà verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 3% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Rimane ferma la facoltà delle Amministrazioni contraenti, laddove sussistano le condizioni riportate all'articolo 11 comma 1 della suddetta legge, di destinare una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio de quo a favore di cooperative sociali di inserimento lavorativo di consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale.

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale

Il Fornitore è inoltre tenuto, in relazione all'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici programmi di inserimento lavorativo, che dovranno riportare, a titolo esemplificativo:

- numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire, nonché mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale);
- modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
- obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro.

Si evidenzia che la trasmissione alle Amministrazioni contraenti di tali programmi di inserimento e la conseguente loro approvazione sono condizioni necessarie e preliminari all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo che l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune. All'interno di tali programmi il Fornitore dovrà, inoltre, indicare una figura specifica in possesso di competenze ed esperienze atte a gestire l'inclusione/integrazione, nonché permanenza di "soggetti svantaggiati" all'interno del contesto lavorativo.

Art. 23 Foro Competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti al presente appalto, compresa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Modena.

Art. 24 Norme regolatrici del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

Art. 25 Norme generali e rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento, a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni legislative in materia.

Art. 26 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di Carpi nella persona del Sindaco. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it. L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.